

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIX LEGISLATURA

Doc. XVIII-bis
n. 8

RISOLUZIONE DELLA 4^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

(Relatrice BEVILACQUA)

approvata nella seduta del 31 maggio 2023

SULLA

**PROPOSTA DI DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
RELATIVA ALLA QUALITÀ DELL'ARIA E DELL'AMBIENTE E PER UN'ARIA PIÙ
PULITA IN EUROPA (RIFUSIONE) (COM(2022) 542)**

ai sensi dell'articolo 144, commi 1-bis e 6, del Regolamento

Comunicata alla Presidenza il 6 giugno 2023

La Commissione,

esaminata la proposta di direttiva in titolo, relativa alla qualità dell'aria e dell'ambiente e per un'aria più pulita in Europa (COM(2022) 542);

valutate le risultanze delle audizioni tenute in 4^a Commissione e della relazione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica;

premesso che:

la base giuridica della proposta è individuata negli articoli 191 e 192 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), che autorizzano l'Unione europea ad agire per salvaguardare, tutelare e migliorare la qualità dell'ambiente, proteggere la salute umana e promuovere sul piano internazionale misure destinate a risolvere i problemi dell'ambiente a livello regionale o mondiale;

il controllo dell'inquinamento atmosferico ha per sua natura una connotazione transfrontaliera e che, pertanto, gli obiettivi di qualità dell'aria fissati nella proposta non possono essere conseguiti in misura adeguata dagli Stati membri singolarmente, ma richiedono un'azione coordinata a livello di Unione europea;

considerato che:

nel 2021 l'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha pubblicato un nuovo aggiornamento sulle linee guida sulla qualità dell'aria, in cui ha evidenziato le evidenze epidemiologiche di una possibile correlazione tra inquinamento atmosferico e importanti effetti sulla salute umana e la mortalità, definendo tra l'altro dei valori limiti inferiori per l'esposizione a determinati inquinanti;

la proposta fa proprie le linee guida sopra menzionate, stabilendo *standard* intermedi per l'anno 2030 per giungere entro il 2050 a un pieno allineamento con le linee guida dell'OMS sulla qualità dell'aria,

ritiene che:

la proposta rispetti il principio di sussidiarietà, in quanto, come evidenziato in premessa, l'inquinamento atmosferico ha una natura transfrontaliera, in quanto quello prodotto in uno Stato membro contribuisce all'inquinamento rilevato anche negli altri Stati membri e pertanto è necessaria un'azione coordinata a livello europeo, che lasci tuttavia un margine di discrezionalità agli Stati membri per consentire di tenere in considerazione le singole specificità;

con riguardo al rispetto del principio di proporzionalità si formulano le seguenti osservazioni:

relativamente al rispetto dei nuovi parametri previsti dall'articolo 13, in cui vengono introdotti valori limite per tutti gli inquinanti atmosferici

attualmente soggetti a valori obiettivo (arsenico, nichel, cadmio e benzo(a-)pirene contenuti nella frazione PM10 del particolato atmosferico), ad eccezione dell'ozono, e sono introdotte soglie di allerta per l'esposizione a breve termine a livelli particolarmente alti di PM10 e PM2,5, in aggiunta alle soglie di allerta già esistenti per il biossido di azoto (NO2) e il biossido di zolfo (SO2), risulta necessario tenere in considerazione le peculiarità di alcune zone del territorio italiano, in cui per proprie caratteristiche orografiche, climatiche e micro-meteorologiche è oggettivamente critico e difficile il raggiungimento dei limiti proposti, perlomeno a breve termine;

di conseguenza, la proroga per il rispetto dei limiti, prevista dall'articolo 18, che riconosce un trattamento differenziato per le peculiarità territoriali, dovrebbe essere non tassativamente fissata in 5 anni, ma essere modulabile in riferimento agli scenari di rientro che tengano conto in maniera realistica dei tempi necessari per ottenere risultati di risanamento atmosferico efficaci, in particolare laddove risulti necessario intervenire con misure importanti, adeguate al grado di inquinamento, soprattutto al fine di non creare effetti distorsivi sui territori, e dovrebbe basarsi non solo esclusivamente sul raggiungimento o meno dei limiti qualitativi, ma anche sugli obiettivi di riduzione della popolazione esposta a rischio, come già previsto dal richiamato articolo 13 per la progressiva riduzione del particolato fine e del biossido di azoto e come effettuato dagli studi sulla valutazione di impatto condotti dalla Commissione europea che rilevano come, pur con l'applicazione delle migliori tecnologie disponibili a tutti i comparti (trasporti, industria, riscaldamento, agricoltura), e con lo scenario « MTRF » – *Maximum Technical Feasible Reduction* (Massima Riduzione Tecnica Fattibile), non sia possibile ridurre al 2030 dell'80 per cento tutte le emissioni, derivandone chiaramente la necessità che tale riduzione delle emissioni sia da perseguire su un tempo sufficientemente lungo;

sempre in riferimento agli *standard* qualitativi dell'aria, si auspica una rimodulazione delle modalità di rilevamento in quanto essi considerano solo la massa del particolato atmosferico e non la tossicità dei composti ivi contenuti, la quale può essere grandemente variabile in dipendenza dalla sorgente e dalle caratteristiche chimiche degli stessi. Sarebbe pertanto auspicabile l'introduzione di criteri di rilevamento della tossicità differenziale del particolato proveniente da fonti diverse, in modo da realizzare politiche di riduzione delle emissioni pienamente coerenti con le finalità di protezione della salute;

nelle more della revisione della normativa vigente relativa alla qualità dell'aria, si auspica che il legislatore europeo ponga in essere le necessarie azioni al fine di delineare anche un quadro normativo chiaro relativamente alla qualità dell'aria in ambienti chiusi, cosiddetta « aria *indoor* », facendo seguito a quanto evidenziato nella « *Air Pollution Strategy* » relativa all'Italia, pubblicata dall'OMS nel 2017 e ripresa dal Rapporto ISTISAN 20/3 dell'Istituto superiore di sanità – Gruppo di studio nazionale inquinamento *indoor*;

infine, sempre a livello europeo, si ritiene necessaria l'introduzione di norme comuni armonizzate per il controllo delle emissioni odorogene moleste, prodotte da diverse e diffuse attività umane, quali il trattamento

delle acque reflue, gli allevamenti intensivi, gli impianti industriali e di trattamento dei rifiuti. È opportuno valutare una normativa comune e tecnologie strumentali adeguate, al fine di garantire un'attività omogenea degli enti controllori, nonché valutare l'introduzione di sistemi di tracciamento delle sorgenti odorigene, collegati alle segnalazioni georeferenziate di miasmi da parte dei cittadini mediante apposite applicazioni, come già sperimentato in alcune regioni italiane, per esempio in Sicilia con il progetto NOSE sviluppato dall'Istituto di scienze dell'atmosfera e del clima del Consiglio nazionale delle ricerche (ISAC-CNR) in collaborazione con l'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Sicilia (ARPA Sicilia) a supporto delle attività di controllo da eseguire sul territorio riguardo ai miasmi olfattivi.